

**IL MUNUS REGENDI DEL VESCOVO
ALLA LUCE DEL CAN. 381 §1
E DEL SINODO DEI VESCOVI DEL 2001**

*(continua)**

**4. L'esercizio della potestà di governo in relazione
alla Chiesa universale e alla suprema autorità**

Ci occupiamo ora del limite che il c. 381 §1 pone all'esercizio della potestà di governo che il vescovo diocesano riceve: esulano dalle sue competenze quelle cause «*quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur*».

Qui potrebbe aprirsi un capitolo molto vasto. Presenteremo solo alcuni aspetti emersi nel Sinodo per trarre degli elementi utili di riflessione sul canone.

Nel Sinodo, il rapporto tra il vescovo e la suprema autorità è affrontato in relazione al principio di sussidiarietà, con riferimenti specifici ai rapporti tra il vescovo e la curia romana e l'auspicio che essi siano attuazione di un'ecclesiologia di comunione nel rispetto delle competenze di ciascuno e quindi nella realizzazione di una maggiore decentralizzazione (IL 70)⁴⁰. Al c. 381 §1 CIC 1983 ed al

* La prima parte dell'articolo è pubblicata in *Periodica* 91 (2002) 677-704.

⁴⁰ Cf. Mons. N. BRUNNER, Bol. 7,10; S. Beat. N.B. XIX TARMOUNI, Bol. 7,1; Rel-P15, Bol. 21,5-6.

corrispondente c. 178 CCEO fa espresso riferimento la *Relatio post Disceptationem* al n. 16, anche nel contesto del richiamo al principio di sussidiarietà.

Per approfondire questo punto, è utile riprendere prima l'affermazione del canone che al vescovo diocesano «in dioecesi ipsi commissa *omnis* competit potestas ordinaria, propria et immediata quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur». Il c. 381 §1, è il presupposto di quanto stabilito nel c. 87 §1 circa la potestà propria che ha il vescovo di dispensare anche dalle leggi universali, entro i limiti stabiliti da questo stesso canone, o dalle riserve che fossero fatte alla Sede Apostolica o ad altra autorità. Ciò codifica il passaggio, che LG 27a.b e CD 8a.b avevano già segnato, dal sistema delle facoltà date ai vescovi dalla S. Sede a quello della «totalità» della potestà del vescovo diocesano relativamente alla sua Chiesa e delle riserve⁴¹.

Il Concilio e il Codice parlano di pienezza della potestà del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi (LG 22b; NEP 3; cc. 331; 332 §1; 336), ma non di pienezza della potestà del vescovo. Ciò è giustificato dal fatto che «pienezza della potestà» indica che ad essa non manca alcuna parte della giurisdizione e quindi riguarda solo la suprema autorità della Chiesa. Tuttavia, si può anche parlare di pienezza di potestà relativamente ad oggetti distinti: la Chiesa universale o la Chiesa particolare. È evidente che la pienezza della suprema autorità, il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi, si estende alla

⁴¹ Tale passaggio era stato già reso operativo con il M.p. *Episcoporum muneribus* di Paolo VI del 15 giu. 1966; cf. AAS 58 (1966) 467-472.

Chiesa universale e quindi immediatamente anche a tutte le Chiese particolari e ai raggruppamenti di esse, ai singoli fedeli e pastori, mentre la «pienezza» della potestà del vescovo si estende solo alla sua Chiesa particolare. D'altra parte la potestà del vescovo non solo è limitata territorialmente, ma anche per materia dentro al suo territorio, per il fatto che il vescovo e la sua Chiesa sono destinatari delle leggi universali e sono sottoposti alle riserve enunciate dal c. 381 §1. Ma allora, come si può parlare di «*omnis potestas*» del vescovo diocesano se l'esercizio di essa è sottoposta a limiti anche significativi, nonostante l'abbandono del sistema delle facoltà concesse dalla S. Sede? Sembrerebbe esserci una concorrenza tra la pienezza della potestà della suprema autorità e quella del vescovo⁴².

Per dare una risposta alla questione, è fondamentale quanto afferma la Lett. *Communiois notio* data il 28 mag. 1992 dalla Congregazione per la Dottrina

⁴² G.P. Montini così spiega la formulazione del c. 381 §1 e il perché la potestà del vescovo non è detta «piena»: «Ma in realtà non può trattarsi della medesima pienezza [di quella del Romano Pontefice o del Collegio Episcopale], neppure in senso strettamente analogico (di proporzionalità). Infatti la pienezza è veramente tale in congiunzione con l'attributo della superiorità (suprema); non può più esserlo invece in congiunzione con l'attributo dell'inferiorità. In quest'ultimo caso infatti è sottratto alla pienezza tutto quanto la potestà piena e suprema ritiene di poter esercitare (sia in senso esclusivo sia in senso cumulativo sia in senso alternativo)»; «Alcune riflessioni sull'*omnis potestas* del vescovo diocesano», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (1996) 25. Ciò, però, non impedisce all'autore di parlare di «pienezza» della potestà del vescovo, in relazione alla sua diocesi limitata però nel suo esercizio, ma non in se stessa (*Ibid.* 32-34).

della Fede⁴³, riguardo al rapporto tra Chiesa universale e Chiese particolari, e tra potestà suprema e potestà particolare. Le Chiese particolari hanno con il tutto, la Chiesa universale, un rapporto di «mutua interiorità», perché questa nello stesso tempo esiste da esse e in esse è presente e operante (cf. LG 23a; 26a; CD 11a; c. 369); da ciò deriva che la Chiesa universale non è una federazione di Chiese particolari, perché «non è il risultato della loro comunione, ma, nel suo essenziale mistero, è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare», e quindi partorisce le Chiese particolari come figlie (n. 9). Da queste affermazioni, la stessa Lettera trae delle conseguenze importanti per il nostro discorso. L'unità della Chiesa è radicata nell'unità dell'episcopato. Come l'episcopato per essere uno postula un Capo del Collegio, così la Chiesa per essere una postula una Chiesa come Capo delle Chiese, quella di Roma, il cui vescovo è il Capo del Collegio (n. 12). Allora, «affinché ogni Chiesa particolare sia pienamente Chiesa, cioè presenza particolare della Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali, quindi costituita ad immagine della Chiesa universale, in essa dev'essere presente, come elemento proprio, la suprema autorità della Chiesa [...]. Il primato del vescovo di Roma e il Collegio episcopale sono elementi propri della Chiesa universale «non derivati dalla particolarità delle Chiese», ma tuttavia interiori a ogni Chiesa particolare [...] L'essere il ministero del successore di Pietro interiore ad ogni Chiesa particolare è espressione necessaria di quella fonamen-

⁴³ Cf. AAS 85 (1993) 838-850.

tale mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare» (n. 13).

Qui si introduce la questione del principio di sussidiarietà a cui fa espresso riferimento la *Relatio post Disceptationem* al n. 16, richiamando il fatto che lo studio di esso era stato già «raccomandato dal Sinodo straordinario del 1985, per verificare il grado in cui tale principio potrebbe essere applicato nella Chiesa»⁴⁴. La *Relatio* innanzitutto ricorda che il problema non è risolto e che Pio XII⁴⁵, Paolo

⁴⁴ Cf. Rel. fin. *Exeunte coetu* II, C8.c, in *Enchiridion Vaticanum* (EV) 9/1809.

⁴⁵ Diceva Pio XII: «Il Nostro Predecessore di f.m. Pio XI, nella sua Enciclica d'ordine sociale *Quadragesimo anno*, traeva [...] una conclusione pratica, allorché enunciava un principio di generale valore, vale a dire: ciò che gli uomini singoli possono fare da sé e con le proprie forze, non deve essere loro tolto e rimesso alla comunità; principio che vale egualmente per le comunità minori e di ordine inferiore di fronte alle maggiori e più alte. Poiché – così proseguiva il sapiente Pontefice – ogni attività sociale è per natura sua sussidiaria; essa deve servire di sostegno per i membri del corpo sociale, e non mai distruggerli e assorbirli. Parole veramente luminose, che valgono per la vita sociale in tutti i suoi gradi, ed anche per la vita della Chiesa, senza pregiudizio della sua struttura gerarchica»; AAS 28 (1946) 144-145.

Così si esprimeva Pio XI nell'Enciclica *Quadragesimus annus* del 15 mag. 1931: «Nam etsi verum est, idque historia loculenter ostendit, ob mutatas rerum condiciones multa nunc non nisi a magnis consociationibus posse praestari, quae superiore aetate a parvis etiam praebebatur, fixum tamen immotumque manet in philosophia sociali gravissimum illud principium quod neque moveri neque mutari potest: *sicut quae a singularibus hominibus proprio Marte et propria industria possint perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiorum societatem avocare*

VI⁴⁶ e Giovanni Paolo II⁴⁷, facendo riferimento alla particolare struttura gerarchica della Chiesa

iniuria est simulque grave damnum ac recti ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturae sua subsidium afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eandem destruere vel absorbere»; AAS 23 (1931) 203; sottolineatura nostra. Pio XI formulava il principio di sussidiarietà in relazione all'ordine dei rapporti sociali, di lavoro ed economici nella società civile e non in relazione ai rapporti intraecclesiali.

Anche il Concilio ha fatto riferimento al principio in questione, ma solo in rapporto alla società civile e mai alle strutture della Chiesa; GS 86; GE 3; 6.

⁴⁶ Nella sua Allocuzione ai Cardinali e ai Padri partecipanti al Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1969, Paolo VI diceva: «Itemque animo promptissimo sumus ad omnia legitima optata, quae patefiant, ut locorum Ecclesiis plenior in modum concedantur ac probentur propriae notae peculiaresque necessitates et postulata, bene apteque in re deducto principio illo “subsidiarietà”, uti aiunt: quod sane principium postulat procul dubio ut cogitatione et re penitus usque intellegatur atque illustretur. Nosque idem in sua praecipua significatione prorsus admittimus. Attamen haudquaquam fieri potest, ut hoc principium cum quadam illius “pluralismi” postulatione confundatur, qui Fide, morum lege et primarias Sacramentorum, necnon liturgiae et canonicae disciplinae formas laedant, eo potissimum spectantes ut necessaria unitas in universa Ecclesia servetur»; AAS 61 (1969) 728-729; sottolineatura nostra.

Nella Relazione *Pastor aeternus* letta nel Sinodo Straordinario del 1969, il 17 ott. 1969 e approvata il 27 ott., si richiama il principio di sussidiarietà in relazione alle Conferenze episcopali e si dice: «... revera requirit, ne, quae ab Episcopis peragi possint, ipsorum detrahantur potestati, et ut, quae ab Episcoporum Conferentiis perfici valeant, ipsarum agnoscat esse competentiae. Ecclesiarum enim particularium pastores proprii sunt Episcopi. Potestate autem propria, qua gaudent ut debite prospiciant illius, cuius cura ipsis commissa est, Ecclesiae particularis bono, eam coniunctam semper sciunt cum aliis Ecclesiis particularibus atque in eadem extare ipsam Ecclesiam universam sunt memores. Hac ratione ipsius Ecclesiae particularis sibi commissae

voluta da Cristo, «hanno escluso un'applicazione del principio di sussidiarietà alla Chiesa nel modo in cui tale principio viene inteso e applicato nella sociologia», quindi afferma:

È evidente che, poiché il vescovo residente possiede, nella sua diocesi, tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, necessaria per l'esercizio del suo ministero pastorale, deve

curae providentes, insimul sollicitudinis omnium Ecclesiarum atque Ecclesiae universae sunt participes. *Principium itaque "subsidiariorum" recte intellectum, ipsius Ecclesiae naturae ratione, principium "solidariorum" secumfert. Dicitur igitur enim potest Episcoporum responsabilitatem in bono Ecclesiae tam universae quam Ecclesiarum particularium procurando, per recte applicatum principium "subsidiariorum" magis ad effectum adduci*»; EV 3/1689; sottolineatura nostra.

⁴⁷ Giovanni Paolo II nella sua allocuzione alla Curia Romana del 28 giu. 1986, dopo aver richiamato tutti i precedenti interventi circa il principio di sussidiarietà e che lo stesso Codice nella sua prefazione ha demandato «sia ai diritti particolari, sia alla potestà esecutiva ciò che non è necessario all'unità della disciplina della Chiesa universale», afferma: «Il Concilio, e successivamente il Codice, pur evitando di usare il termine "sussidiarietà", hanno incoraggiato la partecipazione e la comunione tra gli organismi della Chiesa. Come si vede, non è soltanto una questione di terminologia, ma anche di concetti [...]

Il Vaticano II ha dato inizio ad una nuova riflessione sulla teologia dell'Episcopato, che sta dando i suoi effetti concreti all'applicazione della collegialità e della comunione ecclesiale. Nuove forme di collaborazione e di corresponsabilità suscitano nuovi concetti e nuovi sentieri per il pensiero teologico. Ma l'ecclesiologia conciliare, ricca di idee e di termini nuovi, è anche attenta a non creare tensione inadeguata tra l'ordine teologico e quello pastorale. Inoltre, l'ecclesiologia del Vaticano II, sotto i suoi diversi aspetti (*communio*, mistero, collegialità, carismi, collaborazione), *rimane estranea al principio filosofico-politico di democrazia, giacché "l'appartenenza alla Chiesa come popolo di Dio deriva da una chiamata particolare, unita all'azione salvifica della grazia"*»; AAS 79 (1987) 198-199.

esistere anche un ambito proprio di esercizio autonomo, riconosciuto e tutelato dalla legislazione universale⁴⁸. D'altra parte, l'autorità del vescovo diocesano coesiste con l'autorità suprema del Papa, anch'essa episcopale, ordinaria e immediata su tutte le Chiese e su tutti i Pastori e i fedeli. Il rapporto tra i due poteri non si risolve automaticamente appellandosi al principio di sussidiarietà, bensì al principio della *communio* di cui si è più volte parlato in aula sinodale⁴⁹.

Qualcuno nel dibattito sinodale, anziché al principio di sussidiarietà, ritenuto inadatto per definire i rapporti all'interno della struttura gerarchica della Chiesa di istituzione divina, faceva appello al «principio teologico di ausiliarietà, dove ogni membro svolge una funzione affidata direttamente da Dio stesso: Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo come Egli ha voluto (cfr. 1Cor 12,18), per formare un solo corpo che è la Chiesa»⁵⁰.

Qualcun'altro, al contrario, chiedeva che la «sussidiarietà venga riconosciuta come un principio di istituzione divina per definire la cooperazione tra i diversi livelli di governo della Chiesa» e che venga «vista come il principio che la sapienza di Dio ha voluto per tutti i rapporti», per cui «deve essere considerata come il principio che regola i rapporti tra il vescovo e il collegio episcopale, tra il collegio episcopale e il vescovo di Roma, tra le conferenze episcopali e il singolo vescovo e tra le conferenze episcopali e la curia romana»⁵¹.

⁴⁸ Qui in nota si fa riferimento a CD 8 e ai cc. 381 §1 CIC 1983 e 178 CCEO.

⁴⁹ Bol. 21,6.

⁵⁰ Mons. H. MUSZYNSKI, Bol. 14,5.

⁵¹ Mons. B.J. TLHAGALE, intervenuto a nome della Conferenza Episcopale del Sud Africa, in Bol. 24,9.

Tra queste due posizioni opposte si poneva una terza intermedia che affermava che perché «la solidarietà ecclesiale sia genuina ed efficace, essa deve comprendere un'adeguata sussidiarietà», la cui «ragione ecclesiologica è il vincolo di comunione tra la Chiesa universale e le Chiese particolari, tra il Collegio episcopale e il suo capo visibile, il Sommo Pontefice, una comunione che ha varie forme di partecipazione e di esercizio della collegialità» (*Instrumentum laboris* n. 69). Questo vincolo di comunione e solidarietà può abbracciare il principio di sussidiarietà nella vita della Chiesa, sempre «cum Petro et sub Petro», e non indebolire l'unità della Chiesa. Tuttavia, si aggiunge, se tale principio è idonea espressione ecclesiologica di comunione e non solo un principio sociologico, è da chiedersi: «quali sono i modi pratici in cui può essere applicato senza pregiudizio per il diritto e la libertà del Vescovo di Roma di governare la Chiesa e confermarne il dono prezioso dell'unità, e di prevenire ogni spirito di nazionalismo o ridurre la Chiesa universale ad una federazione di Chiese particolari?»⁵².

La domanda è se il Codice assume il principio di sussidiarietà o meno.

Tra i dieci principi direttivi della riforma del Codice, fissati dal Sinodo ordinario del 1967, il quinto riguardava il principio di sussidiarietà. Si diceva che questo appartiene al diritto canonico, in quanto conferma l'unità legislativa necessaria ad ogni società in se stessa completa e nello stesso tempo promuove l'utilità delle singole istituzioni sia

⁵² Mons. J.A. FIORENZA, Bol. 8,8.

per mezzo del diritto particolare che di una sana autonomia della potestà esecutiva ad esse riconosciuta. Tuttavia, venivano posti anche dei limiti all'applicazione del principio⁵³.

Sono da considerare innanzitutto due aspetti del principio di sussidiarietà, così come formulato da Pio XI per la società civile. Il primo è positivo: i gruppi sociali inferiori debbono risolvere con i propri mezzi i problemi e prendere le decisioni che abitualmente non sorpassano le loro possibilità; il livello superiore di governo può fare ciò che il

⁵³ Dopo aver richiamato per intero il testo di CD 8a riguardante la potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi diocesani necessaria per l'esercizio del loro *munus pastorale* e il fatto che le cause riservate all'autorità suprema nel Codice debbono essere chiaramente determinate, il Sinodo affermava che il sistema del diritto canonico dev'essere unico per tutta la Chiesa nei principi primi, riguardo alle istituzioni fondamentali, ai mezzi propri della Chiesa per raggiungere il suo fine, alla tecnica legislativa, per il bene comune. Inoltre, precisava il Sinodo, fatte salve le diverse discipline proprie delle Chiese orientali, è da considerarsi estraneo alla mente ed allo spirito del Concilio Vaticano II che nella Chiesa occidentale ci siano degli statuti particolari che formino una legislazione nazionale; tuttavia, questo non deve significare un misconoscimento di una maggiore estensione e autonomia delle legislazioni particolari, specialmente dei Concili particolari, in modo peculiare per quello che riguarda l'amministrazione dei beni temporali. Infine, riguardo al diritto processuale sebbene si dovrà conservare una certa organizzazione unitaria della giustizia, altrimenti si potrebbe dare adito ad incertezza dei giudizi e a possibili frodi, tuttavia si dovrà lasciare alle autorità locali la facoltà di dare norme per i propri tribunali, riguardanti la costituzione di essi, l'ufficio dei giudici e degli altri addetti, l'adattamento delle leggi codicali alle consuetudini locali; cf. *Communicationes* 1 (1969) 79-80.

livello inferiore risulta incapace di fare da solo, venendo così in aiuto (sussidio-sussidiarietà), sia su richiesta di esso che per iniziativa propria. L'aspetto negativo consiste nel fatto che, all'infuori della situazione di incapacità del livello inferiore di governo, l'intervento dell'autorità superiore è illegittima, in quanto distruggerebbe la necessaria e legittima autonomia del livello inferiore⁵⁴.

Inoltre, si deve premettere che il principio di sussidiarietà lo si applica sempre relativamente ad una struttura già costituita. Quindi se nella Chiesa lo si vuole applicare, lo si deve fare all'interno del suo quadro costituzionale di diritto divino rivelato, e quindi in modo analogico rispetto alla società civile, la cui costituzione si basa sul diritto divino naturale. Infatti la potestà nella Chiesa ha origine dall'Alto (cc. 129 §1; 618), e non dal popolo; la struttura fondamentale della Chiesa è stabilita da Cristo stesso, e non dai membri della compagine sociale a seguito di un compromesso tra le varie forze in essa presenti; il bene comune come quello dei singoli nella Chiesa è di ordine soprannaturale, e non solo naturale; i doveri e i diritti dei fedeli come tali sono conferiti dalla stessa Chiesa nel battesimo, e quindi non precedono l'incorporazione in essa.

Da tutti gli elementi raccolti, tenendo presente quanto formulato nella *Relatio post Disceptationem*, n. 16, possiamo dire che proprio per il realizzarsi pieno della Chiesa di Cristo e della sua cattolicità

⁵⁴ Per un approfondimento sul principio di sussidiarietà, cf. L. ROSA, «Il "Principio di sussidiarietà" nell'insegnamento sociale della Chiesa», *Aggiornamenti Sociali* 13 (1962) 589-606; 14 (1963) 151-166.

nella Chiesa particolare, rimane fermo che ogni Chiesa particolare gode per diritto divino di una sua legittima autonomia, cioè ha in sé tutti i mezzi naturali e soprannaturali per adempiere la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. Ciò è dovuto al fatto che per diritto divino il vescovo diocesano nella diocesi affidatagli ha tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo *munus pastorale* (c. 381 §1; LG 27a; CD 8a). Per questo la Chiesa particolare, che legittimamente eretta gode per il diritto stesso di personalità giuridica (c. 373), costituisce un vero ordinamento giuridico, anche se non primario e originario, in quanto non è indipendente e pienamente sovrano, essendo destinatario anche delle norme emanate dall'autorità suprema e sottoposto alle riserve fatte dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice alla suprema autorità oppure ad altra autorità ecclesiastica (c. 381 §1; CD 8a).

Tale autonomia, come capacità di governarsi, comprendente anche quella di annunciare autenticamente le verità di fede (c. 753), è legittima perché è regolata dal principio della comunione gerarchica (c. 375 §2; LG 21b). Ciò significa che è relativa all'immanenza nella Chiesa particolare della Chiesa universale, che rende presente la suprema autorità, cioè il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi con la loro potestà suprema, piena, ordinaria e immediata su tutti i fedeli e pastori (cc. 331; 333 §1; 336; LG 22b). Il principio ecclesiologico della legittima autonomia si esprime, allora, innanzitutto nel fatto che il *munus docendi* e il *munus regendi*, quindi la corrispondente potestà di magistero e di governo, debbono essere esercitati per loro natura nella comunione gerarchica col Capo del Collegio e

il Collegio stesso (LG 21b; c. 375 §2)⁵⁵. Ciò – come diceva Paolo VI il 14 sett. 1964 nella sua

⁵⁵ Interessante quanto rivela U. Betti, membro della Commissione dottrinale del Concilio: «Molto vivace la discussione, nel tardo pomeriggio del 23 [ottobre 1964], sull'affermazione del n. 21 [della *Lumen Gentium*] che attribuisce alla consacrazione sacramentale il conferimento ai vescovi non solo del “munus sanctificandi”, ma anche dei “munera docendi et regendi”. Da una parte i domenicani Card. Browne e P. Fernández a sostenere che un vescovo o un papa conseguono le rispettive potestà, che non siano di ordine, già prima della consacrazione; dall'altra parte Mons. Parente e il maronita Mons. Doumith. Il testo non venne sostanzialmente mutato. Tuttavia nella frase che segue immediatamente quell'affermazione, cioè “quae tamen nonnisi in communione cum Colegii Capite et membris”, a qualificare detta “communio” fu aggiunta la parola “hierarchica”. È così indicato che la comunione col Capo importa anche dipendenza da lui. Proposi io la scelta di quella parola, che riassume l'espressione “hierarchicae subordinationis” del Vaticano I (DS 3060). Ma dal punto di vista redazionale tale aggiunta ha un inconveniente; “hierarchica”, infatti, oltre che di quella del Papa, è qualificante anche della comunione dei vescovi tra loro. E questo non ha senso e, comunque, non è certo lo stesso di quella della comunione gerarchica col Papa»; «Pagine di un diario», *Lateranum* 61 (1995) 344-345.

Giusta è l'osservazione finale di U. Betti, in quanto così come rimane formulato il testo di LG 21b può intendersi nel senso che un singolo vescovo sia in comunione gerarchica con ogni altro singolo membro del Collegio, il che è un assurdo, mentre il singolo vescovo, oltre che essere nella comunione gerarchica col Romano Pontefice, Capo del Collegio, lo è anche con il Collegio nella sua totalità, che cointende sempre il suo Capo (LG 22b; NEP 3; 4). Inoltre, è da notare che fu Paolo VI a volere l'aggiunta di «natura sua» al testo della LG 21b, per cui i *munera docendi et regendi* per una esigenza intrinseca, quindi di diritto divino, debbono essere esercitati nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio e il Collegio stesso; cf. *Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium Synopsis*

allocuzione di apertura del terzo periodo conciliare – non indebolisce l'autorità episcopale, anzi la rafforza, in quanto i vincoli della comunione gerar-

Historica (a cura di G. Alberigo – F. Magistretti), Bologna 1975, 431-432. È legittimo leggere questo emendamento alla luce della *mens* di Paolo VI espressa nell'allocuzione da lui fatta il 14 sett. 1964, all'apertura del terzo periodo del Concilio (cf. nota seguente), nella quale chiaramente distingue tra potestà di ordine ricevuta nella consacrazione e che accomuna il Romano Pontefice e i vescovi, stabilendo un'uguaglianza tra di loro sotto questo aspetto, e la potestà di giurisdizione che distingue il Romano Pontefice dai vescovi, per cui egli è il moderatore di tutta la potestà nella Chiesa costituendo i vincoli della comunione gerarchica che uniscono i vescovi alla Sede Apostolica; cf. *Acta Synodalia* III/I 140-141; 144. Il «natura sua», allora, assume una rilevanza particolare, in quanto viene a distinguere il *munus sanctificandi* e i *munera docendi et regendi*, quanto alla qualifica degli atti compiuti fuori della comunione gerarchica. I primi sarebbero illeciti, e anche invalidi solo se la Chiesa così disponesse, mentre i secondi sarebbero sempre invalidi in base al c. 124, in quanto sarebbero mancanti di qualcosa che li costituisce essenzialmente, cioè della potestà di insegnare e di governare, perché mancherebbe l'ufficio, nel quale il vescovo non può essere assunto se è fuori della comunione apostolica o gerarchica (LG 24b). Non si può negare che questo rifletta la tradizionale distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione e un diverso mezzo di trasmissione, per la prima il sacramento dell'ordine, per il secondo la missione canonica, per cui della prima non si può essere mai privati, mentre della seconda sì; cf. cc. 1336 §1, 2°; 1338 §2; cf. il mio libro «*Hierarchica communio*». *Significato della formula nella «Lumen gentium»* (Coll. Analecta Gregoriana. Vol. 216. Series Facultatis Iuris Canonici: Sectio A, n. 9), 290; 304-305. Non è da entrare qui nella discussione circa la via di trasmissione della potestà di governo dei vescovi, la consacrazione o la missione canonica, ma da uno studio attento e spassionato degli atti del Vaticano II risulta che la dottrina su questo punto è rimasta almeno incerta. Anzi, alla fine la Commissione Dottrinale, modificando il n. 28 del *textus emendatus* – l'unico in cui si

chica che legano i vescovi alla Sede Apostolica fanno sì che i vescovi nelle varie parti del mondo realizzino e manifestino la nota della cattolicità della Chiesa⁵⁶. Ne consegue la necessaria coordinazione della responsabilità del vescovo diocesano e di quella della suprema autorità, quindi del diritto particolare e del diritto universale, attraverso le riserve stabilite⁵⁷.

Per quanto abbiamo detto, allora, nella Chiesa, salvata la giusta autonomia dei singoli gruppi sociali, è pienamente legittimo, anzi si rende necessario, l'intervento dell'autorità superiore anche nelle competenze dell'autorità inferiore (LG 22b; cc. 331; 333; 336), ma *intuitu boni communis Ecclesiae*, cioè per la tutela e lo sviluppo della santità e dell'unità della Chiesa stessa, nella sua dimensione universale e particolare⁵⁸. Non avrebbe senso che il Codice

afferitava esplicitamente che la potestà sacra sia di ordine che di giurisdizione è presente nei vescovi «ex missione Christi», quindi trasmessa per via sacramentale – dichiarava di farlo «ne tangantur quaestiones disputatae de modo immediato derivationis potestatis iurisdictionis» (cf. *Acta Synodalia* III/I 225; III/VIII 96-97; *Modus* 200), lasciando in questo modo aperta tutta la problematica (cf. *Ibid.*, 418-419). Meraviglia che P. Goyret affermi che proprio dagli atti del Concilio risulta che esso ha affermato l'origine sacramentale della potestà di giurisdizione; cf. *El Obispo, pastor de la Iglesia* (cf. nt. 21), 215.

⁵⁶ Cf. *Acta Synodalia* III/I, 147-148. Per un commento all'allocuzione di Paolo VI, cf. il mio libro «*Hierarchica communio*» (cf. nt. 55), 291-295.

⁵⁷ Cf. il mio articolo «Diritto universale e diritto particolare: un rapporto di complementarità», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) 11-20.

⁵⁸ Il c. 381 §1 non dice niente riguardo alla finalità della riserva che il Romano Pontefice può fare, limitando, così, l'esercizio della potestà del vescovo diocesano, quindi la dob-

mettesse dei limiti all'azione del Romano Pontefice, come se la sua potestà potesse essere limitata dal diritto positivo e quindi non fosse piena e suprema, ma i limiti sono posti dalla stessa natura della Chiesa e quindi dalla finalità sia del potere del vescovo diocesano sia del potere primaziale. Il diritto divino pone i limiti dell'esercizio dell'una e dell'altra potestà e per questo la potestà dei vescovi «a suprema et universali potestate non eliditur, sed e contra asseritur et vindicatur», proprio per il fatto che lo Spirito

biamo ricavare dalle fonti del canone. LG 27a afferma che la potestà del vescovo diocesano, in quanto è retta nel suo esercizio dalla suprema autorità della Chiesa, può essere limitata «intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium». Il M.p. *De episcoporum muneribus*, nell'introduzione, fa riferimento a CD 8a, ma completandolo, in quanto dice che il Romano Pontefice ha una potestà immediata sulle singole Chiese e quindi di riservare alcune cause «ad bonum totius Dominici gregis». Infine CD 2a, che non è indicato come fonte del canone, afferma che il Romano Pontefice è rivestito della potestà primaziale «ad bonum commune Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum procurandum».

All'apertura del terzo periodo conciliare, nell'allocuzione già citata, espressamente affermava Paolo VI: «Quodsi utpote Petri successor, atque hac de causa in universam Ecclesiam potestate praediti, Nos etsi immerentes officio fungimur vestri Moderatoris; hoc non eo spectat ut vestra imminuatur auctoritas; immo eam Nos imprimis veneratione prosequimus. Praeterea, si apostolicum munus a nobis requirit ut, ad potestatis episcopalis perfunctionem quod attinet, aliquid Nobis reservemus, limites perficiamus, formas statuamus, agendi rationem ordinemus, haec omnia ut probe nostis, ipsum Ecclesiae universae bonum postulat, postulat unitas Ecclesiae; [...] Haec potestatis ecclesiasticae in unum veluti centrum ordinatio [...] censenda minime est quasi quoddam artificum dominandi cupiditate quaesitum; verum eadem [...] indoli Ecclesiae respondet, quae suapte natura una et hierarchica est [...]»; *Acta Synodalia* III/I, 145.

Santo conserva la forma di governo che Cristo ha stabilito per la sua Chiesa (LG 27; c. 333 §1)⁵⁹.

In conclusione, se lo si intende nel senso esposto, si può anche parlare di applicazione del principio di sussidiarietà, ma per evitare l'ambiguità che può sorgere dalla natura filosofico-sociologica di tale principio, nell'ambito ecclesiologico sarebbe meglio parlare di applicazione del principio della giusta o legittima autonomia⁶⁰.

Abbiamo visto che la *Relatio post Disceptationem*, al n. 16, afferma: «Il rapporto tra i due poteri non si risolve automaticamente appellandosi al principio di sussidiarietà, bensì al principio della *communio* di cui si è più volte parlato in aula sinodale». Riemerge uno dei filoni principali sia dei documenti preparatori del Sinodo, sia degli interventi in Aula sia degli altri documenti sinodali, quello della *communio*.

La dimensione ontologica del *munus pastorale* ricevuto sacramentalmente e la comunione gerarchica fondano la legittima autonomia di esercizio

⁵⁹ Nel c. 333 §1 si omette il verbo «*asseritur*» che si trova nella fonte del canone, la LG 27b. Si omette anche «*non eliditur*». Dal punto di vista pratico le cose non cambiano, ma certamente il testo legislativo perde la forza che ha il testo conciliare.

Su quanto stiamo dicendo, cf. A. LEITE SOARES, *A comunhão na Constituição hierárquica da Igreja* (cf. nt. 19), 116-120.

⁶⁰ Possiamo dire che tale principio sia stato fondamentalmente seguito e attuato nel nuovo Codice, dati i frequenti rimandi che si hanno al diritto particolare, pur all'interno di statuizioni universali.

Per un approfondimento, cf. J. BEYER, «Principe de subsidiarité ou "juste autonomie" dans l'Eglise», *Nouvelle Revue Theologique* 108 (1986) 801-822; «Le principe de subsidiarité: son application en Eglise», *Gregorianum* 69 (1988) 435-459.

della potestà di governo del vescovo diocesano e quindi la legittima autonomia della Chiesa particolare, proprio perché considerata e attuata all'interno di un tutto che è la Chiesa universale, come realtà che precede temporalmente e ontologicamente la Chiesa particolare, così come l'appartenenza del singolo vescovo al Collegio episcopale con a capo il Romano Pontefice precede la capitalità nella Chiesa particolare⁶¹. La mutua immanenza tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, si ritrova, anzi si fonda, sulla mutua immanenza tra il Collegio dei vescovi e il vescovo. Infatti è costitutiva del ministero del vescovo, e quindi immanente ad esso, la dimensione collegiale, che si esprime in vari atti collegiali in senso stretto e no, e comunque nella sollecitudine che il singolo vescovo deve avere verso le altre Chiese e la Chiesa universale (LG 23b). La *communio* che è alla base di tutte le relazioni intraecclesiali⁶², messa così in luce dal Sinodo, fa sì che la relazione tra il Romano Pontefice e i vescovi sia mutua. Il vescovo deve esercitare la potestà di governo, ricevuta in «totalità» per l'esercizio del suo *munus pastorale*, nella comunione gerarchica col Romano Pontefice, per poter in pienezza esprimere il suo stesso ufficio e fondare la cattolicità della sua Chiesa, ma anche il Romano Pontefice nell'esercizio del suo *munus supremi Ecclesiae pastoris* dev'essere e agire sempre unito nella comunione con tutti gli altri vescovi, anzi con

⁶¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Apostolos suos*, 1 sett. 1998, n. 12, AAS 90 (1998) 642-658.

⁶² SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI, Rel. Fin. *Exeunte coetu*, 7 dic. 1985, C.1, EV 9/1800.

tutta la Chiesa (c. 333 §1). Allora nella *communio* come il vescovo non è solo, ma è sostenuto dal Collegio e dal suo Capo, così anche il Romano Pontefice è sempre sostenuto dai vescovi⁶³. Questo ci aiuta a capire ancora meglio in che senso l'esercizio stesso della potestà suprema del Romano Pontefice non annulla, ma afferma, corrobora e rivendica la stessa potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo nella sua Chiesa particolare.

5. Conclusione

Certamente molti altri elementi emersi in questa X Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi potevano essere messi in luce, ma ci sembra che i tre aspetti che abbiamo trattato in relazione al c. 381 §1, siano legati tra loro da un filo conduttore comune, quello della *communio* come realtà ontologica, spirituale e ecclesiologico-strutturale. È un elemento che, come abbiamo visto, nel Sinodo ha assunto rilevanza innanzitutto riguardo alla vita personale del vescovo, come spiritualità scaturente dalla stessa realtà dell'episcopato ricevuto nella consacrazione. Ciò necessariamente si ripercuote nel ministero del vescovo da esercitare in comunione con tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura pastorale e in comunione con tutta la Chiesa

⁶³ Si può dire che costante sia la presenza episcopale nell'esercizio del *munus primaziale*, anche al di fuori di quelle strutture di partecipazione che lo stesso Codice prevede, come per es. il Sinodo dei vescovi; cf. A. LEITE SOARES, *A comunhão na Constituição hierárquica da Igreja* (cf. nt. 19), 118.

universale, attraverso la comunione gerarchica col Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi. Il vescovo nell'esercizio del suo *munus pastorale* non è mai solo: è unito a Dio, ai fedeli di cui è pastore e padre, alla Chiesa universale di cui è figlio.

GIANFRANCO GHIRLANDA, s.j.